


4

2111

1856



All' Illmo Signor
Sindaco della Città di
Pinerolo.

Attest

Richard C. ...

Secretary

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI

PINEROLO



PINEROLO,

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CHIANTORE

1856.

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETA' DEGLI OPERAI

DI

PINEROLO



PINEROLO

TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CANTARELLI


1836

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI OPERAI

DI PINEROLO



CAPITOLO I.

Scopo della Società.

ART. 4.

È instituita in Pinerolo una Società sotto il titolo di Associazione degli Operai, la quale ha per iscopo l' unione, la fratellanza, il mutuo soccorso e la scambievole istruzione fra loro, e così di aiutarsi e soccorrersi a vicenda per mezzo di un individuale contributo, e d' istruirsi nei diritti e doveri del buon cittadino sotto la piena osservanza delle leggi.

CAPITOLO II.

Costituzione della Società.

ART. 2.

La Società si compone essenzialmente di Operai. Sono considerati Operai tutti i cittadini che prestano la loro opera giornaliera ad un' esercente professione, arte o mestiere, come pure gli esercenti arte o mestiere in qualità di capi, che non sono però in grado di dar lavoro a più di quattro persone consecutivamente.

ART. 3.

Possono far parte della Società col nome di Soci onorari le principali Autorità del Paese e tutti indistintamente i Cittadini, i quali abbiano date prove di simpatia ed attaccamento pel benessere, e miglioramento della Classe Operaia, e concorrano a sostenerne i bisogni col pagamento del contributo stabilito; essi hanno diritto d'intervenire alle adunanze della Società.

ART. 4.

La Società è regolata da un Consiglio d'Amministrazione e da una Direzione.

ART. 5.

Gli Operai di ciascuna professione, purchè siano in numero di dieci, formeranno classe,

ed eleggeranno fra essi un Socio a Consigliere ed un altro a Vice-Consigliere, e questi Consiglieri e Vice-Consiglieri formeranno il Consiglio d'Amministrazione.

I Vice-Consiglieri hanno diritto d'intervenire alle adunanze del Consiglio, ma non avranno voce deliberativa se non in caso d'assenza del Consigliere, che sono tenuti di rappresentare.

Quella classe che conti più di 20 Soci potrà eleggere due Consiglieri e due Vice-Consiglieri.

ART. 6.

Qualora un'arte o mestiere contasse meno di dieci Soci, si associerà a scelta ad un'altra Classe, e concorreranno insieme ad eleggere li proprii rappresentanti al Consiglio.

ART. 7.

La direzione sarà composta di un Presidente, di due Vice-Presidenti, e di due Direttori. Il Presidente sarà eletto in adunanza generale della Società a maggioranza di voti assoluta, nel caso che questa non siasi ottenuta si procederà al ballottaggio fra i due che avessero riuniti maggiori voti.

ART. 8.

I due Vice-Presidenti ed i due Direttori saranno eletti dal Consiglio nel suo seno a maggioranza relativa.

ART. 9.

Tutte le nomine si faranno a votazione segreta.

ART. 10.

I membri del Consiglio e della Direzione i quali mancassero alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio e della Direzione senza legittima causa, debitamente giustificata, incorreranno per ogni mancanza nella multa di centesimi 25. Quelli poi che si rendessero assenti per quattro sedute consecutive, oltre al pagamento della multa, saranno decaduti dalla loro qualità di funzionieri, di cui sono rivestiti.

ART. 11.

Qualora si trascurasse da qualche classe di procedere alla nomina dei loro rappresentanti, sarà la medesima fatta dal Consiglio generale.

ART. 12.

Il Presidente ed i due Vice-Presidenti durano in carica un anno, i Consiglieri ed i Direttori vi rimangono sei mesi.

ART. 13.

I membri del Consiglio e della Direzione potranno essere rieletti una seconda volta; ad essere rieletti una terza volta è necessario l'in-

tervallo di un anno quanto al Presidente ed ai Vice-Presidenti; e di sei mesi rispetto agli altri membri.

ART. 14.

I Direttori, cessando dalla qualità di Consiglieri, cessano pure di far parte della Direzione.

ART. 15.

Le adunanze del Consiglio generale non saranno valide, se non v' interviene almeno la metà dei membri votanti; alla seconda adunanza però, qualunque sia il numero dei votanti, sortiranno il loro effetto le deliberazioni, che saranno prese.

CAPITOLO III.

***Ammissione ed esclusione
dei Soci.***

ART. 16.

Per essere ammesso a far parte della Società dovrà il postulante presentare la sua domanda in iscritto od anche verbalmente al sig. Presidente, che ne riferirà al Consiglio, il quale delibererà a votazione segreta. La domanda dovrà essere corredata dalle fedi di nascita e di sanità. Il nome del postulante, e colle suespresse indicazioni, sarà scritto sopra apposita tabella

nella sala delle adunanze, e dovrà rimanervi affisso durante quindici giorni, trascorso qual termine, il Presidente mette ai voti l'ammessione.

ART. 17.

Non saranno ammesse alla votazione le persone che siano notoriamente riconosciute di una condotta equivoca ed immorale, e non godenti buona estimazione presso il pubblico, a meno che la votazione venga richiesta da venti Soci almeno.

ART. 18.

Potranno essere esclusi dalla Società quei Soci che per causa d'immoralità compromettero il decoro della medesima, od in qualsiasi modo ne turbassero l'ordine.

ART. 19.

L'esclusione del Socio non potrà essere pronunciata che nell'adunanza generale della Società, e previa deliberazione da prendersi a votazione segreta.

ART. 20.

Prima di procedere alla deliberazione sulla esclusione di un Socio, dovrà questo sempre essere sentito nelle sue difese, e dovranno essere specificatamente indicati i fatti su cui si fonda la domanda d'esclusione.

ART. 21.

Per procedere all'esclusione di un Socio sarà necessaria la presenza di un numero di Soci non minore del quarto del numero totale dei membri componenti la Società, e non potrà pronunciarsi se non alla maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. 22.

Non potranno in nessun caso far parte della Società, coloro che furono condannati a pene criminali, od alla pena del carcere per furto, truffa, od attentato ai costumi.

ART. 23.

I Soci che per altri delitti, non contemplati nell'articolo precedente, incorreranno in condanne penali per più di un mese di carcere, si avranno per decaduti dalla qualità di Socio, ma potranno dopo scontata la pena, sulla loro domanda, essere riammessi, ove però la Società avuto riguardo alla natura del delitto lo stimi conveniente.

CAPITOLO IV.

Doveri e diritti dei Soci.

ART. 24.

I Soci ammessi promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di condurre una vita operosa e da buoni cittadini.

ART. 25.

I soli Soci effettivi possono essere eletti agli uffizi di Presidente e Vice-Presidente. Dalle formalità di cui all'art. 24 e dalle altre prescritte dal Regolamento, sono esenti quei cittadini, che avendo i requisiti voluti dall'articolo 5, facessero richiesta di essere iscritti fra i Soci onorari, nè saranno sottoposti a multe od altre penali portate dal Regolamento, non godendo essi dei benefici effettivi della Società.

ART. 26.

Il Socio effettivo è tenuto a pagare un dritto d'ammissione sulle basi seguenti: 1° dagli anni sedici all' quarantacinque il dritto d'ammissione è di L. 1,00. 2° dalli quarantacinque all' sessanta di L. 50,00. Coloro che hanno oltrepassato gli anni sessanta non potranno più essere ammessi a Soci effettivi, continueranno però a far parte della Società quelli che vi fossero iscritti prima di tale età senza pagare nuovo dritto d'ammissione.

ART. 27.

Il Consiglio secondo la circostanza potrà autorizzare il Socio a pagare in più rate il dritto d'ammissione di cui al numero 2. dell'articolo antecedente.

ART. 28.

La quota da corrispondersi da ciascun Socio indistintamente è fissata a lire una cadun mese, che dovrà pagarsi anticipatamente, la quota sociale non potrà mai essere nè aumentata nè diminuita.

ART. 29.

Il Socio in ritardo al pagamento delle quote di due mesi senza avere con valide ragioni giustificato alla Direzione il suo ritardo, s'intenderà escluso dal beneficio del soccorso che possa competergli per tutto il mese successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 30.

Il ritardo maggiore di tre mesi importa la decadenza della qualità di Socio, sempre quando il Socio non abbia proposte le sue giustificazioni alla Direzione, o non siansi le medesime accettate.

ART. 31.

Il Socio decaduto dalla sua qualità pel ritardo del pagamento delle quote, potrà essere riammesso con che paghi nuovo dritto d'ammissione e l'importo delle quote scadute non anteriori a tre mesi, ma dovrà subire la sospensione di due mesi.

ART. 52.

Ogni Socio verrà munito di un libretto secondo il modulo a stabilirsi dalla Direzione, sul quale debbono essere annotate le quitanze di pagamento delle quote mensili nel modo stabilito dal successivo articolo.

ART. 53.

La quota mensile verrà pagata da ciascun Socio a mani del Cassiere nominato dal Consiglio, il quale farà constare del pagamento ponendo sul libretto del Socio un bollo secondo il modulo che sarà approvato dalla Direzione.

Potrà anche eseguirsi il pagamento a mani del Consigliere della classe, ma non sarà valido finchè non siasi riportata dal Cassiere la debita annotazione di quitanza.

ART. 54.

Ogni Socio preso da malattia avrà dritto dopo il terzo giorno ad un sussidio di lire una per ogni giorno che sarà stato riconosciuto inabile al lavoro.

ART. 55.

Il Socio che cade ammalato è tenuto di farne constare nei primi tre giorni colla presentazione del certificato del medico della Società controfirmato dal Consigliere della classe, alla

Direzione od all' Ufficiale da essa incaricato, in difetto s'intenderà aver rinunciato al beneficio del soccorso per tanti giorni quanti ne lasci decorrere dalla consegna della malattia.

La fede del medico dovrà essere rinnovata settimanalmente sotto la stessa pena.

ART. 56.

Il Socio domiciliato fuori di questa città cadendo ammalato, dovrà fra giorni cinque rendere avvertita la Direzione con un certificato del medico curante confermato dal Sindaco del luogo, indicante il giorno preciso dell'accaduta malattia, oppure da un Presidente di un'Associazione Operaia debitamente costituita. In caso di negligenza nell'avvisare in tal tempo, la malattia non verrà riconosciuta che da giorni cinque antecedenti alla data del datone avviso; se la malattia si prolunga il Socio sarà tenuto a rinnovare la fede del medico sotto la stessa pena, salve sempre le giustificazioni a darsi dal Socio relativamente al ritardo.

ART. 57.

Le malattie provenienti dall'abuso del vino e liquori, da risse provocate dal Socio, non danno dritto al sussidio.

Per le malattie della gala o veneree il Socio non avrà dritto al sussidio che per venti giorni.

ART. 58.

Qualora la malattia rivesta il carattere di cronicismo, come etisia, paralisi, cecità e simili, e tale venga dichiarata dal medico, per cui il Socio non possa più essere atto al lavoro, avrà soltanto dritto alla sovvenzione ordinaria pendente lo spazio di tre mesi; la Società però, in vista dei capitali fondi di cui possa essere fornita, potrà provvedere altrimenti al soccorso del Socio divenuto impotente al lavoro.

ART. 59.

La Società provvederà pure allo stabilimento di una cassa di riserva per sussidiare i Soci resi inabili al lavoro per vecchiezza o malattia.

ART. 40.

Tantochè sarà fondata la cassa di riserva saranno alla medesima devolute le quote de' Soci onorari.

ART. 41.

Quando venisse la Società ad avere fondi sufficienti, provvederà pure alle vedove ed agli orfani di quei Soci, che dopo dieci anni d'iscrizione mancassero alla vita, lasciandoli in istato d'indigenza, ed incapaci a provvedere sufficientemente alla propria sussistenza.

Però fin d'ora veglierà per mezzo de' suoi

Consiglieri come padre di famiglia, affinchè gli orfani, ove non vengano ammessi in qualche stabilimento, frequentino le scuole elementari, non si abbandonino all'ozio, al vagabondaggio, e si conciliino colla loro buona condotta ed operosità l'altrui stima a proprio onore e dei fratelli operai.

ART. 42.

Ogni domanda di sussidio dovrà essere presentata alla Direzione corredata dai voluti certificati, e sopra l'avviso della Direzione, il Presidente autorizza il Cassiere ad effettuare il pagamento dietro presentazione di appositi vaglia.

ART. 43.

Il Cassiere non effettuerà il pagamento se oltre la firma del Presidente non vedrà apposta quella pure del Controllore o del Segretario.

ART. 44.

I Soci non avranno dritto al sussidio ordinario, se non dopo quattro mesi della loro iscrizione. Ai Soci però stati chiamati alla leva militare, ed ai generosi partiti volontari per una guerra nazionale, ritornando dal servizio, e specialmente in tempo di guerra, sarà sempre computato il tempo dall'epoca della loro ammissione a quella della chiamata alle armi, ed essi avranno subito il dritto al sussidio in caso di malattia.

ART. 45.

Dopo tre mesi di malattia continua, la Società cessa di corrispondere la sovvenzione giornaliera, trascorso qual termine, se la malattia persevera e non sarà dichiarata cronica il sussidio sarà ridotto alla metà.

ART. 46.

Il Socio che simulasse una malattia o la prolungasse per inerzia, o per cattiva condotta si intenderà decaduto dal dritto di essere sovvenuto.

Il Consiglio d'Amministrazione decide dei suddetti casi dietro rappresentanze dei visitatori degli infermi, ammesse però sempre le giustificazioni del socio.

CAPITOLO V.

Delle visite dei Soci ammalati.

ART. 47.

Il Socio ammalato è soggetto alla sorveglianza dei visitatori, i quali hanno speciale incarico di accertarsi della natura e durata della malattia, e dell'impotenza del Socio al lavoro, sentito in proposito l'avviso del medico curante.

ART. 48.

È dovere dei Soci visitatori d'investigare lo stato dell'ammalato con recarsi al suo domicilio quando lo credano opportuno, e di riferirne alla Direzione per quelle provvidenze che si ravviseranno del caso nell'interesse del Socio e della Società.

ART. 49.

I deputati visitatori che trascureranno il loro dovere, saranno multati di centesimi 50 per ogni mancanza, da pagarsi nel termine che verrà prefisso dalla Direzione sotto pena di decadenza dalla qualità di Socio; potranno però i visitatori nel caso d'impedimento farsi rappresentare da un altro Socio col permesso del Presidente, o di chi ne fa le veci.

ART. 50.

Allorchè la malattia di un Socio sarà riconosciuta grave, la Direzione, dietro richiesta del deputato visitatore e del Consigliere, nominerà due o più Soci per assistere il malato a turno di sei ore qualora esso non abbia famiglia, parenti od amici che lo assistano. La nomina sarà fatta per ordine d'iscrizione per quanto sarà possibile.

ART. 51.

Il Socio che si rifiutasse di assistere agli infermi, sarà per la prima volta ammonito dal

Presidente in pubblica adunanza; la seconda volta potrà essere sottoposto alla sospensione di un mese per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VI.

Degli onori funebri ai Soci defunti.

ART. 52.

La Società dispone delle spese di sepoltura di ciascun Socio di una somma che verrà determinata in apposita adunanza generale, e questa deliberazione sarà invariabile.

La somma stabilita sarà prelevata dai fondi della Società, ed in caso d'insufficienza dei medesimi, ciascun Socio sarà tenuto allo sborso di centesimi 20 per far fronte a dette spese.

ART. 53.

Tutti i membri della Direzione e quel numero di Soci che essa stimerà conveniente, rappresenteranno la Società nell'accompagnamento della salma all'estremo riposo.

La provvista dei ceri sarà fatta nella conformità accennata dall'articolo antecedente.

CAPITOLO VII.

Delle adunanze della Società.

ART. 54.

Le adunanze della Società sono ordinarie , cioè ad epoche determinate , e straordinarie cioè ad epoche indeterminate , le prime sono settimanali e semestrali ; le altre non hanno luogo che per affari speciali, e dietro convocazione del Presidente che ne indica l'oggetto.

ART. 55.

Nelle adunanze straordinarie non può trattarsi altro argomento, che quello che ne determinò la convocazione ; ogni altra deliberazione è nulla.

ART. 56.

Ogni Domenica all' ora stabilita dalla Direzione vi sarà adunanza del Consiglio d' Amministrazione ; in essa si darà conto degli introiti e delle spese fatte nella settimana , il cui risultato verrà notato dal Segretario in apposito registro.

Si procederà alle elezioni che occorreranno , si tratterà pure nella stessa adunanza dell' ammissione di nuovi Soci , della condizione dei malati e delle quistioni insorte sul dritto ai sussidi , finalmente si apriranno discussioni

sopra argomenti che riguardino il vantaggio della Società, l'istruzione e la moralità.

ART. 57.

Nell'ultima domenica di luglio e nell'ultima di dicembre di ciascun anno, vi sarà l'adunanza semestrale della Società, e se per casi impreveduti il Presidente credesse non poter essa aver luogo, fisserà l'adunanza ad un'altra domenica dandone pubblico avviso otto giorni prima.

ART. 58.

Nelle adunanze semestrali fissate nell'articolo precedente si presenterà dalla Direzione alla Società il rendiconto di tutte le spese fatte nello scorso semestre, e si formerà un bilancio presuntivo delle spese a farsi nel semestre successivo.

Il Consiglio provvederà pure, ove ne sia il caso per la nomina di un Segretario, del Medico-Chirurgo e del Cassiere della Società, i quali se non saranno scelti fra i Soci effettivi ed onorari dovranno esservi iscritti, e ne fisserà lo stipendio.

ART. 59.

Al Presidente è affidata la direzione delle adunanze, il mantenimento dell'ordine, ed il decoro della discussione.

ART. 60.

Tutti i Soci hanno dritto d'intervenire alle adunanze sia del Consiglio che della Direzione, assistere alle deliberazioni e fare quelle osservazioni che crederanno utili riguardo all'oggetto cadente in discussione.

ART. 61.

Nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata accordata dal Presidente; di regola generale non dovrà essa concedersi più di tre volte sullo stesso argomento, salvo che il Presidente creda conveniente ed utile il concederla ulteriormente.

ART. 62.

Non si lascerà luogo a veruna discussione che tenda a turbare l'ordine, l'armonia e la tranquillità dell'adunanza; sarà quindi in facoltà del Presidente di togliere la parola a qualunque dei Soci, sia per troncata una inopportuna ed inutile discussione che si mettesse in campo, o perchè più del dovere protratta.

ART. 63.

Durante le discussioni e deliberazioni del Consiglio o della Direzione non potrà più alcun Socio che non ne faccia parte proporre alcuna osservazione, nè in verun modo incagliarne le

operazioni, ma dovrà osservarsi uno stretto silenzio.

ART. 64.

Nella sala delle adunanze dovrà sempre regnare il rispetto all'ordine ed al decoro della Società.

Non potrà introdursi nella sala delle adunanze alcuna persona estranea alla Società senza il permesso od invito del Presidente.

ART. 65.

Chiunque nelle adunanze si permettesse di turbare l'ordine e la tranquillità, sia causando rumori, o facendo segni di disapprovazione, od in qual altra siasi guisa, sarà per la prima volta chiamato all'ordine dal Presidente, ed in caso di renitenza per parte del Socio, il Presidente lo inviterà ad uscire dalla sala sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di Socio, salvo sempre a questi il dritto di fare le sue giustificazioni, sulle quali dovrà essere statuito dal Consiglio.

CAPITOLO VIII.

Della Direzione.

ART. 66.

È ufficio della Direzione di mandare ad esecuzione le deliberazioni prese dal Consiglio ge-

nerale , di provvedere alla distribuzione dei soccorsi alli Soci ammalati, di soprintendere a tutti gli affari riguardanti la Società e di amministrare gl' interessi sociali coll' obbligo però di riferirne al Consiglio in ogni tornata , e di esercitare per mezzo de' suoi membri la necessaria vigilanza su tutti gli impiegati della Società , esigere dal Cassiere il rendiconto delle somme versate o dovute alla cassa sociale e dell' impiego fattone.

Dovrà pure far compilare il bilancio presuntivo e consuntivo della Società per presentarlo al Consiglio generale d' amministrazione nei modi e tempi che saranno da questi determinati.

ART. 67.

Provvederà per turno alla nomina di quattro deputati visitatori per le visite dei Soci ammalati , i quali durano in carica giorni otto ; darà inoltre tutte quelle disposizioni d' ufficio e di segreteria che saranno state deliberate dal Consiglio per la tenuta della cassa , dei registri , e della contabilità.

ART. 68.

Insorgendo dubbio sul dritto di qualche Socio al sussidio, la Direzione dovrà riferirne al Consiglio , salvochè vi sia urgenza , in qual caso potrà accordare temporariamente il sussidio ,

ove creda essere il caso, con obbligo di riferirne al Consiglio alla prima adunanza per la continuazione del medesimo.

CAPITOLO IX.

Del Presidente.

ART. 69.

Il Presidente presiederà le adunanze del Consiglio e della Direzione, farà le proposizioni che crederà utili e convenienti nell'interesse della Società; rilascerà i biglietti o vaglia di soccorso come pure i mandati di pagamento per le altre spese sociali, che siano approvate dalla Direzione.

ART. 70.

Si farà render conto ogni domenica dal Cassiere di tutte le somme esatte nel corso della settimana e dell'ammontare disponibile, e veglierà a che si faccia il debito versamento nella cassa di risparmio dei fondi sopravanzati, e riconoscendo qualche mancanza di conseguenza ne riferirà alla Direzione, la quale provvederà al di lui rimpiazzo.

ART. 71.

Dovrà pure il Presidente rassegnare alla Direzione una nota esatta dei soccorsi ordinati e

distribuiti, e delle spese fattesi durante la settimana per conto della Società, il cui risultato sarà consegnato in apposito registro.

ART. 72.

Il Presidente non potrà fare alcuna spesa senza l'approvazione della Direzione, salvo nei casi d'urgenza, in cui dovrà la spesa essere giustificata alla prima adunanza della medesima.

ART. 73.

Qualora la Direzione venga a riconoscere che siasi dal Presidente fatta qualche spesa di riguardo non stata approvata, od abbia commessa qualche mancanza capace a compromettere l'interesse od il decoro della Società, potrà proporre al Consiglio la surrogazione del medesimo, ed ove d'uopo, anche la di lui decadenza dalla qualità di Socio.

La stessa disposizione è applicabile per le mancanze degli altri funzionari.

Le mancanze di qualunque dei funzionari potranno anche essere denunciate da ognuno dei Soci al Consiglio per le sue provvidenze, ma la denuncia dovrà essere appoggiata da dieci Soci almeno.

ART. 74.

In mancanza del Presidente uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci.

Il primo Vice-Presidente disimpegnerà l'ufficio di controllore generale, dovrà perciò visitare e registrare tutti li vaglia per li soccorsi, come tutti li mandati di pagamento per le altre spese della Società uniti alle rispettive note, ed osserverà se corrispondano alle note annesse; registrerà pure in apposito libro il risultato del rendiconto delle spese che verrà dato dal Presidente in ogni domenica, come pure quello dei pagamenti eseguiti dal Cassiere, e lo stato di cassa settimanale. I libri e registri del controllo saranno resi ostensibili nelle adunanze della Direzione e della Società, acciò ognuno dei Soci che lo desideri, possa prenderne visione e riconoscere lo stato dei fondi sociali.

Sarà ufficio del secoudo Vice-Presidente di esigere le quote dei Soci onorari, e di farne il pronto versamento nelle mani del Cassiere.

CAPITOLO X.

Del Segretario.

ART. 75.

Sarà ufficio del Segretario di tenere i registri d'iscrizione, di farne un elenco per ordine alfabetico, da tenersi affisso nelle sale delle adunanze, che dovrà rinnovarsi ogni trimestre, di redigere i verbali delle sedute del Consiglio e della Direzione sia ordinarie che straordinarie, e di adempiere ad ogni altra incumbenza ch

possa venirgli affidata ; è incaricato della custodia dei libri, carte e titoli sociali, e di tenere la contabilità della Società ; contrassegna tutti gli atti emanati dalla Direzione e dalla Società, non che i mandati di pagamento.

ART. 76.

Dovrà tenere un registro, in cui annoterà tutti i vaglia di soccorso e mandati di pagamento spediti nel corso d'ogni settimana, e lo stato di cassa settimanale.

ART. 77.

La prima domenica di ogni mese presenterà il rendiconto d'entrata ed uscita del mese antecedente ; annoterà tutti i Soci morosi nel pagamento delle quote ; e dovrà per estratto affiggere il risultato del reso conto nella sala per norma dei Soci. Ogni trimestre darà il conto riepilogato su ciascun mese, ed ogni anno il rendiconto generale riepilogato sul rendiconto trimestrale.

CAPITOLO XI.

***Dell'impiego del danaro sociale
e del Cassiere.***

ART. 78.

Le somme che si riscuoteranno mensilmente ed anche settimanalmente saranno versate dal

Cassiere, o da chi ne fa le veci, nella cassa di risparmio.

ART. 79.

Il Cassiere sarà autorizzato a ritenere presso di sè la somma di lire 50 per pagare i soccorsi ordinati.

ART. 80.

Nel caso che la detta somma non fosse sufficiente per la sovvenzione settimanale, e sia per ciò necessario di ritirare dei fondi della cassa di risparmio, sulla rappresentanza del Cassiere il Consiglio autorizzerà il Presidente a ritirare dalla cassa di risparmio quella somma che si ravviserà necessaria per provvedere alle occorrenze.

ART. 81.

Qualora non potesse aver luogo l'impiego del danaro nella cassa di risparmio, sarà convertito in acquisto di cedole sullo stato, o del prestito municipale di questa città. Potrà tuttavia la Società in generale adunanza stabilire altro modo d'impiego dei fondi, che si ravviserà più utile e conveniente nell'interesse della Società, purchè sia guarentito con sicure cautele.

ART. 82.

Non potranno convertirsi i fondi sociali in altri usi non previsti dal presente regolamento.

I contravventori oltre ad essere responsabili delle conseguenze, saranno decaduti per sempre dalla qualità di Socio.

ART. 83.

Il Cassiere tiene la contabilità della Società; è depositario dei fondi, percepisce le quote dei Soci ed il danaro altrimenti spettante alla Società; paga i soccorsi accordati, e versa il danaro sopravanzante nella cassa di risparmio; forma un registro, in cui annota tutti i vaglia di soccorso e mandati di pagamento spediti nel corso della settimana e lo stato di cassa settimanale, come pure il numero dei Soci che saldarono le loro quote, ed alla fine del mese farà un elenco di quelli che non hanno saldato le loro quote, col computo della somma totale non riscossa nel mese.

ART. 84.

Il Cassiere potrà essere sottoposto a fornire una cauzione nella somma che verrà determinata dalla Direzione.

Egli dovrà assoggettarsi a quel controllo che la Direzione crederà d'introdurre.

ART. 85.

Il Cassiere non potrà ritenere presso di sé una somma maggiore di quella stabilita dall'art. 79 per pagare i soccorsi settimanali, ed altre spese occorrenti.

CAPITOLO XII.

Doveri dei Consiglieri.

ART. 86.

I Consiglieri e Vice-Consiglieri oltre all'obbligo d'intervenire alle adunanze del Consiglio sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che può riguardare la condizione dei Soci della loro classe. Essi deggiono informarsi delle malattie, cui i Soci possono andare soggetti, e promuovono dalla Direzione le provvidenze opportune per sollevarli; adempiranno inoltre a tutte le altre incumbenze, che verranno determinate dal Consiglio, e specialmente a quelle già approvate dalla Società in sua adunanza delli 11 settembre 1853, che s'intenderanno far parte integrante del presente regolamento.

CAPITOLO XIII.

Del Giuri.

ART. 87.

In ordine alle differenze che possano insorgere tra i Soci, si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento approvato dal congresso generale di Genova, il quale sarà stampato unitamente al presente.

Del Censore.

ART. 88.

La Società nominerà, ove lo creda conveniente ed utile, un Censore, la cui principal cura sarà di vegliare costantemente, e di adoperarsi acciò tanto i regolamenti quanto le prese deliberazioni si eseguiscono con tutta la precisione; ad un quale oggetto interviene a tutte le adunanze della Direzione e del Consiglio generale, ed emette il suo parere su tutti gli oggetti posti in deliberazione; esso potrà essere scelto anche fra i Soci onorari.

Disposizioni generali.

ART. 89.

Il Socio, il quale si stabilisca fuori di questa città e dove non esiste una Società consorella, alla quale possa essere ascritto in virtù del patto di reciproco trattamento, continuerà a far parte della Società, con chè avvisi il Presidente del cambiamento di residenza, soddisfi regolarmente e mensilmente al pagamento del contributo, ed in caso di malattia si uniformi al prescritto dell'art. 36.

La spesa di trasmissione sia del danaro, che dei voluti recapiti, e di corrispondenza è a carico del Socio.

ART. 90.

Qualora alcuno dei Soci venga, senza sua colpa, a mancare di lavoro il Presidente di concerto colla Direzione avviseranno, per quanto da loro dipende, ai mezzi per trovargli un conveniente allogamento.

ART. 91.

Il Regolamento dopo l'approvazione non potrà essere riveduto o derogato in tutto od in parte, fuorchè per deliberazione presa in apposita generale adunanza dell'intera Società a due terzi dei votanti, e dietro proposta del Consiglio, ciò però non potrà aver luogo che una volta all'anno.

ART. 92.

Qualunque deliberazione presa dal Consiglio o dalla Direzione, ed anche dall'intera Società contraria alle disposizioni del Regolamento sarà nulla di pien diritto, e non potrà obbligare alcun Socio.

ART. 93.

La Società in vista dei grandi vantaggi, che nascono dall'incremento dell'associazione e dal ravvicinamento degli operai fra di loro, darà opera a promuovere ed istituire un congresso provinciale delle Società operaie della Provincia, nello scopo di stringere vieppiù i vincoli di

concordia e fratellanza fra le diverse Società, e meglio provvedere al comune interesse.

ART. 94.

Qualunque contestazione diretta ad evocare la Società, o per essa il Consiglio, o la Direzione, od anche un Socio semplicemente in giudizio per affari relativi alla Società è rigorosamente proibita, ed i contravventori saranno, *ipso facto*, decaduti dalla qualità di Socio senza che possano più venir riammessi.

ART. 95.

Il Socio escluso, per qualunque causa, non conserva alcun dritto ad indennità o ripetizione per le quote sborsate.

ART. 96.

La Società si riserva il dritto di adottare in qualunque tempo tutti quei miglioramenti che verranno suggeriti dal congresso generale e che saranno riconosciuti utili nel di lei interesse.

ART. 97.

Ogni qual volta occorra di mandare qualche deputazione fuori della sede della Società, sarà la medesima nominata dal Consiglio generale a maggioranza relativa di voti, e le spese di viaggio per i deputati saranno a carico della Società.

ART. 98.

L'elenco dei Soci fondatori sarà pure inscritto nel presente Regolamento, come pure il Decreto Reale, col quale venne approvata questa Società.

ART. 99.

Dal giorno in cui andrà in osservanza il presente Regolamento, s'intenderà derogato al Regolamento anteriore, come pure ad ogni disposizione sancita dalle precedenti deliberazioni della Società, salvo il disposto dall'art. 86.

ART. 100.

La Società riammetterà volontieri nel suo seno quelli, che già avendo fatto parte della medesima, se ne fossero resi dimissionari senza alcun loro demerito. Essi non pagheranno alcun dritto d'ammissione, e loro sarà computato il tempo anteriore alla dimissione, però colla sospensione di giorni 45 in quanto al diritto ai sussidi, purchè la domanda sia proposta entro due mesi a partire dal 1 gennaio 1857.

Il presente Regolamento essendo stato approvato ad unanimità, nella seduta del 21 settembre ultimo passato, si manda alla luce per mezzo della pubblica stampa.

Pinerolo, il 21 settembre 1856.

Per la Direzione Sociale

il Presidente

BREZZIO MATTEO.

Il Segretario

P. GLAUDA Causi.

Regolamento del Giurì.

ART. 1. Ogni qualvolta insorga tra i Soci alcuna differenza, che possa condurli a sentimenti di inimicizia, il Presidente della Società dovrà immantinenti chiamarli avanti di sè, e adoperare tutti i mezzi di persuasione atti a conciliarli.

2. Non riuscendo la conciliazione, il Presidente formerà senz'indugio il Giurì, presso al quale disimpegnerà la carica di Relatore del fatto, chiamandovi a giorno ed ora fissa i Soci contendenti, onde personalmente, e nel cospetto dei Soci, proponcano le loro osservazioni a difesa.

3. I Soci, che abbino fra loro una lite civile, potranno parimenti richiedere, d'accordo al Presidente, la formazione del Giurì, quando intendano rimettere alla sua sentenza la definizione della controversia.

4. Il Presidente dovrà inoltre, previo il conforme avviso del Consiglio di Direzione, convocare il Giurì, semprequando alcun Socio tenga una condotta, e si lasci andare in azione non degna di operaio probe e virtuoso.

5. Il Giurì, uditi i contendenti, o l'incolpato, senza la presenza del Presidente, e seduta stante, deciderà la controversia, e dichiarerà, che l'accusato è innocente o colpevole.

6. Esso potrà inoltre infliggere le seguenti pene, secondo la gravità dei casi :

a) La censura o ammonizione.

b) La sospensione dei sussidi per un tempo non maggiore di un mese.

c) La cancellazione dal ruolo della Società.

7. Il Socio cancellato dai ruoli potrà esservi

riammesso con altra decisione del Giurì, quando abbia date sufficienti prove di radicale ravvedimento.

8. Le decisioni del Giurì sono rese a maggioranza di voti, con che i membri del Giurì sedente non siano in numero minore di cinque, e sono inappellabili. Esse vengono scritte sopra apposito registro in modo succinto, e dietro il solo e brevè cenno dell'accusa.

9. Chiunque potesse agire criminalmente contro un altro Socio per fatto d'ingiurie o lievi offese corporali, e preferisca investire della cognizione di tal fatto il Giurì, abbandonando l'idea del procedimento pei Tribunali, sarà dichiarato benemerito della Società.

10. Le Associazioni potranno nominare fra i Soci onorari un Consulente alla trattazione della conciliazione o del processo. Il medesimo dovrà però ritirarsi al momento della votazione.

11. Il Giurì viene formato dal numero di sei Soci effettivi, che saranno estratti a sorte dal Presidente sull'elenco generale dei Soci, in presenza del Consiglio di direzione.

12. La nota dei giudici sarà tosto dallo stesso Presidente notificata alle parti interessate, le quali avranno il diritto di respingerla, nelle 24 ore, in parte e anche per l'intero.

13. In tal caso il Presidente procederà immediatamente, come all'art. 11, all'estrazione di altri giudici suppletivi, che non potranno più essere rifiutati.

14. I Soci chiamati ad esercitare l'ufficio di Giudici non potranno senza giuste cause esimersene, sotto pena dell'applicazione dell'art. 6 del presente Regolamento.

LISTA ALFABETICA
DEI
SOCI FONDATAORI
DELLA
SOCIETÀ DEGLI OPERAI
DI PINEROLO

- 1 Alixandro Giuseppe.
- 2 Alaix Giuseppe.
- 3 Andreis Marco.
- 4 Avondo Luigi.
- 5 Abbà Giacomo.
- 6 Alixandro Carlo.
- 7 Acchino Giuseppe.
- 8 Audeni Lorenzo.
- 9 Agù Bartolommeo.
- 10 Andrà Bernardo.
- 11 Agù Costanzo.
- 12 Abelle Andrea.
- 13 Armand Fedele.
- 14 Andreis Giusto.
- 15 Alessio Gaspare.
- 16 Abelle Spirito.
- 17 Allara Giacomo.
- 18 Amelio *avvocato* Anastasio.

- 19 Buscaglione Giulio.
20 Brero Francesco *Consigliere dei Minusieri.*
24 Brezio Matteo.
22 Bruera Andrea *Serragliere.*
25 Brunetto Francesco.
24 Bottino Pietro.
25 Bongera Eugenio.
26 Brunetto Carlo.
27 Bottino Michel Angelo.
28 Bianco Giovanni Battista.
29 Bosio Felice.
30 Bonelli Michele.
31 Borziè Bartolomeo.
32 Bruneri Eugenio.
33 Bruera Andrea.
34 Borlotti Pietro.
33 Bertini Pietro.
36 Blenda Carlo.
37 Berardi Benedetto.
38 Bruera Giuseppe.
39 Boero Antonio.
40 Bellino Giuseppe.
41 Bessone Giuseppe.
42 Bonardi Emanuele.
43 Barone Pietro.
44 Bosio Michele.
45 Becchio Luigi.
46 Bocchiardi Giovanni.
47 Bernero Carlo.

- 48 Brucco Giuseppe.
- 49 Borgogno Lodovico.
- 50 Barbisio Giacomo.
- 51 Badino Giovanni *Cons. dei Contadinä.*
- 52 Beltrando Giuseppe.
- 55 Brunetti Giuseppe.
- 54 Barra Antonio.
- 55 Brambilla Carlo.
- 56 Blan Michele.
- 57 Bertola Michele.
- 58 Bonino Giuseppe *Consigliere dei Vermicellai.*
- 59 Becchio Giovanni.
- 60 Bianciotti Giuseppe.
- 61 Bianco Giovanni Battista.
- 62 Beltot Vittorio.
- 63 Beltramino Giuseppe.
- 64 Baldissone Giuseppe.
- 65 Bocchetti Battista.
- 66 Calderini Giuseppe.
- 67 Caffaratti Vincenzo *Vice-Presidente.*
- 68 Cossavella Giuseppe.
- 69 Cumino Francesco.
- 70 Caranzano Francesco.
- 71 Crocis Luigi.
- 72 Carosso Giacomo.
- 73 Ciagliè Severino.
- 74 Camusso Domenico.
- 75 Canepa Federico.
- 76 Carosso Valentino.

- 77 Culetto Valeriano.
- 78 Cappello Giovanni.
- 79 Crudo Giovanni.
- 80 Cavallo Giacomo.
- 81 Camusso Michele.
- 82 Chiapero Gabriele.
- 83 Cimar Giovanni.
- 84 Cucco Francesco.
- 85 Cucco Giuseppe.
- 86 Cattanio Bernardino.
- 87 Cagliaris Giuseppe.
- 88 Costa Giovanni.
- 89 Chiabrando Pasquale.
- 90 Campra Andrea.
- 91 Canavero Giuseppe.
- 92 Chiabrando Andrea.
- 93 Cappio Carlo.
- 94 Crosio Pietro *Cons. dei Conciatori.*
- 95 Chiapero Giuseppe.
- 96 Cavalero Giovanni.
- 97 Camusso Enrico.
- 98 Camusso Antonio.
- 99 Calvetti Stefano.
- 100 Cavalero Giacomo.
- 101 Chiabrando Bartolomeo.
- 102 Caffer Giuseppe.
- 103 Carassotto Giovanni.
- 104 Cogn Giuseppe.
- 105 Costa Filippo.
- 106 Canella Domenico.

- 407 Casano Germano.
408 Carasso Stefano.
409 Chiorino Stefano.
410 Camusso Battista.
411 Degioanni Lorenzo.
412 Delbecchi Francesco.
413 Delbecchi Luigi *Tesoriere*.
414 Devolla Giuseppe.
415 Demateis Giovanni Filippo.
416 Demo Carlo.
417 Dutto Giovanni.
418 Dogliani Giovanni.
419 Demo Vittorio.
420 Degiorgis Vincenzo.
421 Degiorgis Giovanni.
422 Ellena Antonio.
423 Erba Carlo.
424 Ercole Giovanni.
425 Ferrero Antonio.
426 Focco Carlo.
427 Fava Alessandro.
428 Ferrobraie Lorenzo *Presid.*
429 Fà Battista.
430 Fornasero Michele.
431 Fruttero Giovanni.
432 Ferrero Giuseppe.
433 Foglio Giovanni Battista.
434 Falco Giuseppe.
435 Griffa Giovanni Battista.
436 Gastaudo Giuseppe.

- 437 Gierlè Agostino.
438 Garnero Giuseppe.
439 Giraudi Michele.
440 Giletto Giuseppe.
441 Gonella Vincenzo.
442 Galimberti Luigi
443 Gattino Francesco.
444 Gastaldi Domenico *Consigliere delle
arti liberali.*
445 Giaj Vitale *Consigliere dei Fabbricanti da panno.*
446 Genti Giovanni.
447 Gardino Giuseppe.
448 Galca Francesco.
449 Giugliardi Felice.
450 Gianotti Bartolomeo.
451 Giacardi Sebastiano.
452 Giraudò Giacomo.
453 Gaido Stefano.
454 Giuli Michele.
455 Girano Giorgio.
456 Galiano Carlo.
457 Genova Vincenzo.
458 Guglielmo Giovanni Battista.
459 Gellà Giacomo.
460 Giacosa Pietro.
461 Genero Agostino *Consigliere dei Tintori e Stampatori in tela.*
462 Gallo Carlo.
463 Ghirardi Vincenzo.

- 464 Ghiglione Giuseppe.
465 Gossetto Giovanni.
466 Gurgo Gaspare.
467 Gognio Carlo.
468 Giuliano Giuseppe.
469 Galletto Michele.
470 Gatta Francesco.
471 Grosso Michele *Consigliere dei Merescanti.*
472 Giaveno Giovanni Battista.
473 Giaveno Michele.
474 Gaja Stefano.
475 Giubellino Giuseppe.
476 Ghiglietti Giovanni Battista.
477 Giusto Enrico.
478 Giarbino Paolo.
479 Gagliano Carlo.
480 Grosso Giovanni.
481 Gastaldi Pietro.
482 Indamule Cristiano.
483 Inaudi Giovanni.
484 Lequio Francesco *Cons. dei Calzolai.*
485 Lequio Luigi.
486 Losano Spirito.
487 Levetti Secondo.
488 Lusso Giuseppe.
489 Lequio Lorenzo.
490 Longo Andrea.
491 Luciano Giovanni.
492 Margarito Michele.

- 193 Martoglio Carlo.
194 Moda Giovanni.
195 Merlo Giuseppe.
196 Mondino Giacomo.
197 Manavella Antonio *Cons. dei Sarti.*
198 Morardo Martino.
199 Montegrand Carlo.
200 Martinetti Luigi.
201 Manassero Giacomo.
202 Martel Giulio.
203 Malasagna Giovanni Battista.
204 Molino Bernardo.
205 Minetto Michele.
206 Musso Giuseppe.
207 Mosca Giovanni.
208 Mainardi Giovanni Battista *Consigliere dei Filanti in seta.*
209 Malano Carlo.
210 Macchetti Giovanni Battista.
211 Masino Domenico.
212 Malasagna Giovanni.
213 Malasagno Simone.
214 Merlo Andrea.
215 Mesano Francesco.
216 Malasagna Giovanni Battista.
217 Martini Vincenzo.
218 Miola Francesco.
219 Martina Michele.
220 Merlo Giuseppe.
221 Negro Bartolomeo.

- 222 Origlia Pietro.
223 Ollivero Giuseppe.
224 Ostano Michele.
225 Oro Francesco.
226 Pecchio Giovanni.
227 Pelliti Luigi.
228 Pons Giovanni.
229 Peano Maurizio *Consigl. de' Cartai.*
230 Pellegrino Francesco.
231 Perone Giuseppe.
232 Pons Clemente.
233 Penasso Giovanni.
234 Poma Pancrazio.
235 Paschetto Giuseppe.
236 Prunello Grato.
237 Pautazzi Tommaso.
238 Perone Filippo *Consigliere dei Ser-*
raglieri.
239 Peronato Giacomo.
240 Pons Giovanni.
241 Panighetti Pietro *Consigliere dei Cap-*
PELLAI.
242 Polo Luigi.
243 Pollo Michele.
244 Pacchiotti Tommaso.
245 Pons Pietro.
246 Picconetto Giuseppe.
247 Pusetto Felice.
248 Pozzo Giovanni.
249 Paschetta Giovanni Battista.

- 250 Pianca Luca.
251 Peano Gianbattista.
252 Picco Nicolao.
253 Ricardino Giacomo.
254 Ricardino Carlo.
255 Revellino Ciovanni.
256 Ramassotti Battista.
257 Rossi Antonio.
258 Rajna Vitale.
259 Rocco Giovanni.
260 Regis Giovanni.
261 Roj Costanzo.
262 Ribotta Francesco.
263 Romano Luigi.
264 Rastelli Giambattista.
265 Ramassotti Cesare.
266 Rolando Francesco.
267 Rapelli Giovanni.
268 Ratti Giovanni.
269 Rosso Giuseppe.
270 Ribetto Antonio.
271 Ribetto Matteo.
272 Ribetto Giacomo.
273 Ras Francesco.
274 Rosso Luigi.
275 Reale Matteo.
276 Roj Giovanni.
277 Rolando Costanzo.
278 Rolando Giuseppe *Cons. dei Muratori.*
279 Roà Francesco.

- 280 Roasio Domenico.
281 Reis Pietro.
282 Regis Bartolomeo.
283 Rosso Giuseppe.
284 Rostagno Tommaso.
285 Signorelli Giovanni.
286 Sappa Biaggio.
287 Salengo Michele.
288 Scialla Giuseppe.
289 Sinistro Giovanni.
290 Sicaud Giambattista.
291 Seratrice Francesco.
292 Scegliero Pietro.
293 Snetro Carlo.
294 Soles Giuseppe.
295 Salengo Giacomo.
296 Sarnio Giovanni.
297 Spingar Domenico.
298 Tosone Martino.
299 Turibiglio Giorgio.
300 Travaglio Pietro.
301 Tomatis Luigi.
302 Turina Giovanni.
303 Tivano Giovanni.
304 Turinetti Giuseppe.
305 Turinetti Pietro.
306 Tarella Antonio.
307 Tarditi Giuseppe.
308 Tarè Eugenio.
309 Tadone Luigi.
310 Torelli Giovanni Battista.

- 311 Tegas *avvocato* Luigi.
312 Villa Giorgio.
313 Viviano Giovanni.
314 Viviano Michele.
315 Vairolatti Domenico.
316 Vallino Giacomo.
317 Verde Michele *Segretario*.
318 Zò Carlo.
319 Zò Giuseppe.
320 Zaninetti Onorato.
-

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE		FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			
Totale			

E

G

F

H

A

M

D

L


A

S

O


N

D



(3)

54.



REGOLAMENTO

DELLA

Società degli Operai

STABILITA

NELLA CITTA' DI PINEROLO



PINEROLO, 1854

TIPOGRAFIA GIUSEPPE LOBETTI-BODONI.


RESOLAMENTO

DE

Regia Società degli Speziali

DE

DE



PIRELLA

PIRELLA

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETA' DEGLI OPERAI



CAPITOLO PRIMO.

Scopo dell' Associazione.

ART. 1. È instituita in Pinerolo una Società sotto il titolo di ASSOCIAZIONE DEGLI OPERAI, la quale ha per iscopo l' unione e la fratellanza, il mutuo soccorso e la scambievole istruzione, e così di aiutarsi e soccorrersi a vicenda per mezzo di un individuale contributo, e d'istruirsi nei diritti e doveri del buon cittadino sotto la piena osservanza delle Leggi.

CAPITOLO SECONDO.

Costituzione della Società.

ART. 2. Il numero dei Soci è illimitato, e potranno far parte della Società tutti gli Operai che risiedono nella città e provincia di Pinerolo, purchè riuniscano i requisiti voluti dal presente regolamento.

ART. 3. Saranno considerati Operai non tanto coloro che prestano la loro opera a servizio altrui sotto la direzione di un capo di negozio od esercente professione, arte o mestiere, ma anche coloro, che, sebbene non allogati all'altrui servizio od esercenti in qualità di capi una professione, non sono però in grado di dar lavoro a più di due persone consecutivamente.

Art. 4. Potranno anche far parte della Società i proprietari, medici, avvocati, negozianti ed esercenti professione od arte non contemplati nella classe degli Operai, purchè abbiano dato prove di simpatia ed attaccamento pel benessere e miglioramento della classe degli Operai; e si uniformino alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 5. Appena vi avrà il numero dei sottoscrittori richiesto sarà nominata una Direzione generale rappresentante la Società.

ART. 6. Gli Operai di ciascuna classe, professione od arte, purchè siano in numero non minore di 10, eleggeranno nel loro seno un Consigliere ed un vice Consigliere, ed i Consiglieri per tal modo eletti comporranno la Direzione generale.

ART. 7. La Direzione generale avrà un Presidente, un vice Presidente, un Segretario che disimpegnerà anche l'ufficio di Tesoriere, che saranno nominati dalla Società a maggioranza di voti.

Non potranno far parte della Direzione le persone contemplate nell'articolo 4.

CAPITOLO TERZO.

Ammissione dei Soci.

ART. 8. Per essere ammesso a far parte della Società dopo che sarà chiusa la lista dei sottoscrittori, cioè dopo che sia dessa costituita, si dovrà presentare la domanda in iscritto al Presidente che ne riferirà alla Società, la quale pronunzierà sull'ammissione o non del postulante.

Il nome del postulante sarà scritto sopra una apposita tabella pendente lo spazio di giorni otto per le osservazioni dei Soci.

ART. 9. Non saranno ammesse alla votazione le persone che siano riconosciute di una condotta equivoca ed immorale, e non godenti buona estimazione presso il pubblico, a meno che la votazione venga richiesta da venti Soci almeno.

ART. 10. Potranno essere esclusi dalla Società quei membri che per causa d'immoralità compromettersero il decoro della medesima, od in qualsivoglia modo ne turbassero l'ordine.

CAPITOLO QUARTO.

Del Contributo individuale e delle sovvenzioni.

ART. 11. La quota da pagarsi da ciascun Socio è fissata a centesimi 20 in caduna settimana, oltre a centesimi 50 pel dritto di ammissione.

ART. 12. Quel Socio che alla scadenza del mese non avrà saldato il pagamento di tutte

le quote settimanali sarà decaduto dalla qualità di Socio, e non potrà più esservi riammesso senzachè paghi il doppio dritto d'ammissione, e l'importo totale delle quote settimanali scadute non anteriori a tre mesi.

Potrà però il detto Socio proporre alla Direzione le sue giustificazioni del ritardo nel pagamento, le quali essendo riconosciute giuste dalla Direzione generale, continuerà a far parte della Società mediante il pagamento delle quote scadute.

ART. 13. Quelli che oltrepassassero l'età di quarantacinque anni e che non hanno ancora compiuto i cinquanta, non saranno ammessi alla Società salvo alla condizione che paghino la somma di 100 lire per dritto d'ammissione, avuto riguardo alla loro età più soggetta alle malattie; e quelli che sono di un'età maggiore degli anni cinquanta e minore dei sessanta dovranno pagare per la stessa ragione l. 200.

ART. 14. Non si riceverà alcun Socio che abbia oltrepassato l'età d'anni sessanta; ciò non impedisce per altro che lo spirito di carità e fratellanza, che animar debbe la Società degli Operai, provveda al soccorso di quel vecchio operaio che cadesse ammalato senza poter più far parte della Società per mezzo di collette, od in quel modo che la Direzione ravviserà opportuno.

ART. 15. Ogni Socio preso da malattia dietro il certificato del Medico curante avrà diritto alla sovvenzione d'una lira per ogni giorno che sarà stato riconosciuto inabile al lavoro.

La sovvenzione non verrà accordata che dopo 3 giorni di malattia.

ART. 16. Qualora la malattia rivesta il carattere di cronicismo, come elisia, paralisi, cecità, ecc., e tale venga dichiarata, per cui il Socio malato non possa più essere atto al lavoro, avrà soltanto diritto alla sovvenzione ordinaria pendente lo spazio d'un mese.

ART. 17. La domanda per la sovvenzione corredata del voluto certificato del Medico o Chirurgo curante sarà fatta verbalmente o per iscritto al Presidente, il quale spedirà al postulante un vaglia pel soccorso domandato.

ART. 18. Li vaglia per le sovvenzioni saranno staccati da un registro a matrice, che terrà presso di sé il Presidente, il quale in un col nome del Socio a soccorrersi noterà la somma da pagarsi dal Tesoriere e vi porrà la sua firma; li vaglia dovranno però prima di essere pagati essere rivestiti della firma del Consigliere della Classe cui appartiene il Socio postulante, ed il Consigliere li registrerà per ordine numerico e di data col nome del sovvenuto e la somma da pagarsi.

ART. 19. Li Soci non avranno dritto all'ordinaria sovvenzione se non dopo mesi 4 dalla loro ammissione alla Società.

ART. 20. Li vaglia serviranno di scarico al Tesoriere.

CAPITOLO QUINTO.

Impiego del danaro della Società.

ART. 21. Le somme che si riscuoteranno settimanalmente saranno in ogni lunedì versate dal Tesoriere o da chi ne fa le veci, nella cassa di risparmio.

ART. 22. Il Tesoriere sarà autorizzato a ritenere presso di sè la somma di lire cinquanta per pagare nel corso della settimana li ordinati soccorsi.

ART. 23. Nel caso che le lire cinquanta non fossero sufficienti per la sovvenzione settimanale, e sia perciò necessario di ritirare dei fondi della cassa di risparmio sulla rappresentanza del Segretario Tesoriere, il Consiglio di Direzione autorizzerà il Presidente a ritirare dalla Cassa di risparmio quella somma che si ravviserà necessaria, per provvedere alle sovvenzioni settimanali.

ART. 24. Non si potranno convertire li fondi sociali in altri usi che quelli previsti dal presente Regolamento.

CAPITOLO SESTO.

Del Consiglio di Direzione, e sue attribuzioni.

ART. 25. La Direzione Generale è composta di un Presidente, di un vice Presidente, e di un Controllore unitamente ai Consiglieri delle diverse classi. Ogni Socio eletto a qualche carica nella Società durerà in detta carica per sei mesi salva rimossione o dismissione, così

chè la Direzione durerà sempre in carica per mesi sei; non si potrà stare in carica dagli eletti per più d'un anno, e la terza elezione non potrà aver luogo che dopo sei mesi dall'ultima elezione.

ART. 26. La Direzione Generale è incaricata di soprintendere a tutti gli affari riguardanti la Società.

ART. 27. Si farà render conto ogni domenica dal Segretario-Tesoriere di tutte le somme esatte nel corso della settimana e dell'ammontare del fondo disponibile, e veglierà a che si faccia il debito versamento nella Cassa di risparmio dei fondi sopravanzanti, e riconoscendo qualche mancanza di conseguenza provvederà al di lui rimpiazzo.

ART. 28. Dovrà pure il Presidente ogni domenica rassegnare alla Direzione Generale per la sua approvazione una nota esatta dei soccorsi ordinati, e delle spese fattesi durante la settimana per conto della Società.

ART. 29. Ogni Socio ha il diritto di fare quelle osservazioni o richiami che crede opportuni sulla necessità od utilità delle spese fatte, come anche ogni altra osservazione che crederà vantaggiosa alla Società, e spetta alla Direzione Generale il deliberare sulla giustizia o non delle medesime.

ART. 30. Qualora la Direzione venga a riconoscere che siasi dal Presidente commessa qualche mancanza capace a compromettere l'interesse od il decoro della Società potrà proporre alla Società la surrogazione del me-

desimo per mezzo di votazione segreta. Non sarà però ammessa la surrogazione se non concorre in questo senso la maggioranza dei due terzi dei votanti.

ART. 31. Le adunanze tanto della Direzione Generale che della Società avranno luogo ordinariamente ogni domenica, e straordinariamente quando il Presidente lo creda necessario per l'interesse della Società.

Sarà considerato aver rinunciato alla qualità di Consigliere colui che senza legittima causa avrà mancato quattro volte alle sedute ordinarie successive, e si procederà ad altra nomina in di lui vece.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Presidente.

ART. 32. Il Presidente presiederà all'adunanza della Direzione Generale e della Società, farà le proposizioni che crederà utili e convenienti nell'interesse della Società, ne dirigerà le deliberazioni e lo squittinio; nel caso però previsto dall'art. 30 l'adunanza sarà presieduta e diretta dal vice Presidente.

ART. 33. Spetta al Presidente di spedire li biglietti o vaglia di soccorso, come i mandati di pagamento per le altre spese che dovranno essere approvate dalla Direzione Generale.

ART. 34. Il Presidente non potrà fare alcuna spesa senza l'approvazione della Direzione Generale, salvo nei casi d'urgenza che dovrà giustificare nella prima adunanza ordinaria della

Direzione Generale, e sottoporla alla di lei approvazione.

ART. 35. Il Presidente sarà di pien diritto decaduto da tale sua qualità qualora abbia fatta qualche spesa di riguardo, la quale non abbia ottenuta l'approvazione della Direzione Generale.

CAPITOLO OTTAVO.

Del Segretario-Tesoriere.

ART. 36. Il Segretario-Tesoriere potrà essere scelto anche fra persone estranee alla Società.

ART. 37. Potrà essere sottoposto a fornire una cauzione nella somma che verrà determinata dalla Direzione Generale.

ART. 38. Godrà di un assegnamento annuo che verrà stabilito dalla Società, avuto riguardo alle di lui incombenze che richiedono particolari cognizioni ed occupazioni.

ART. 39. Le incombenze del Segretario-Tesoriere sono le seguenti:

La custodia e conservazione delle carte e titoli della Società;

Riscuotere le quote settimanali dei Soci, ed il danaro proveniente da Collette od altrimenti spettante alla Società;

Pagare li soccorsi accordati, e versare il danaro sopravanzato settimanalmente nella Cassa di risparmio;

Redigere i verbali delle deliberazioni prese dalla Direzione e dalla Società, le quali dovranno essere consegnate in apposito registro;

Tenere la contabilità della Società.

ART. 40. A tale oggetto terrà un registro, in cui annoterà tutti li biglietti di soccorso e mandati di pagamento spediti nel corso di ogni settimana, e lo stato di cassa settimanale; come pure il numero dei Soci che hanno pagato la loro quota e farà alla fine di ogni mese un elenco di quelli che non hanno saldato le loro quote, col computo della somma totale non riscossa nel mese.

Dovrà pure formare un elenco di tutti i Soci per ordine alfabetico, il quale si terrà affisso nella Sala delle adunanze, e dovrà ogni tre mesi essere rinnovato dietro le variazioni che fossero seguite.

ART. 41. Sarà tenuto il Segretario-Tesoriere a presentare settimanalmente ogni domenica lo stato dei fondi sociali alla Direzione Generale.

CAPITOLO NONO.

Del vice-Presidente.

ART. 42. In mancanza del Presidente ne farà le veci il vice Presidente.

Esso disimpegnerà l'ufficio di Controllore generale, dovrà perciò visare e registrare tutti li vaglia per li soccorsi, come tutti li mandati di pagamento per le altre spese della Società uniti alle rispettive note, ed osserverà se corrispondano alle note annesse;

Registrerà pure in apposito libro il risultato del rendiconto delle spese che verrà dato dal Presidente in ogni domenica, come pure

quello dei pagamenti eseguiti dal Segretario-Tesoriere e lo stato di cassa settimanale; li libri e registri del Controllo saranno resi ostensibili nelle adunanze della Direzione e della Società, acciò ognuno dei Soci che lo desideri possa prenderne visione e riconoscer lo stato dei fondi sociali.

CAPITOLO DECIMO.

Dell'ordine e polizia delle adunanze.

ART. 43. Il Presidente è incaricato dell'ordine e della polizia delle adunanze tanto della Società che della Direzione.

ART. 44. Le adunanze generali della Società che avranno luogo ogni domenica, sia per tutte quelle comunicazioni che il Presidente e la Direzione avranno a fare ai Soci, sia per ricevere quelle istruzioni popolari che verranno stabilite a vantaggio della Società per abilitare i Soci alla giusta conoscenza dei dritti e doveri del buon cittadino.

ART. 45. Tutti i Soci hanno dritto d'intervenire alle adunanze ordinarie della Direzione, assistere alle di lei deliberazioni, e fare le osservazioni previste dall'art. 29 del presente Regolamento prima che dalla Direzione si proceda alla deliberazione dell'oggetto cadente in discussione.

ART. 46. Niuno però potrà prendere la parola se non gli sia stata prima accordata dal Presidente sulla di lui domanda.

ART. 47. Niuno potrà avere più di due volte

consecutive la parola, ove vi siano altri che la domandino salvo che il Presidente creda conveniente ed utile il concederla.

ART. 48. Non si lascerà luogo a veruna discussione che tenda a turbare l'ordine, l'armonia, e la tranquillità dell'adunanza sarà quindi in facoltà del Presidente di togliere la parola a qualunque dei Soci sia per troncata una inopportuna ed inutile discussione che si mettesse in campo, o perchè più del dovere protratta.

ART. 49. Sull'invito del Presidente la Direzione delibererà sugli oggetti discussi, e su quelli previsti dal presente Regolamento.

ART. 50. Durante le discussioni e deliberazioni della Direzione non potrà più alcun Socio, che non faccia parte di essa, proporre alcuna osservazione, nè in verun modo incagliare le operazioni della medesima, dovrà anzi osservarsi uno stretto silenzio.

ART. 51. Nella Sala delle adunanze dovrà sempre regnare il rispetto all'ordine ed al decoro della Società.

ART. 52. Non potrà introdursi nella Sala alcuna persona estranea alla Società senza il permesso od invito della Direzione.

ART. 53. Potrà il Presidente vietare l'ingresso a qualunque dei Soci che si trovasse in istato di ubbriachezza, o si presentasse senza la dovuta decenza, nè si permetterà in verun caso che alcuno vi s'introduca con armi o bastone.

ART. 54. Chiunque nelle adunanze si permettesse di turbare l'ordine e la tranquillità,

sia causando rumori o facendo segni di disapprovazione, od in qual altra siasi guisa, sarà per la prima volta richiamato all'ordine dal Presidente, e in caso di renitenza per parte del Socio il Presidente lo inviterà ad uscir dalla Sala sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di Socio, salvo a questi il diritto di fare le sue giustificazioni in altra adunanza, sulle quali dovrà essere statuito dalla Società.

CAPITOLO UNDECIMO.

Disposizioni generali.

ART. 55. Non potranno in verun caso far parte della Società coloro che furono condannati a pene criminali, od alla pena del carcere per furto, truffa od attentato ai costumi.

ART. 56. I Soci, che per altri delitti non contemplati nell'art. precedente incorreranno in condanne penali al carcere per più d'un mese, si avranno per decaduti dalla qualità di Socio; ma potranno dopo scontata la pena sulla loro domanda essere riammessi.

ART. 57. Le disposizioni, di cui agli art. 43 e 44, non sono applicabili alli Soci iscritti prima dell'approvazione del Regolamento.

ART. 58. Per procedere tanto alla nomina che all'esclusione di Soci, sarà necessaria la presenza di un numero di Soci non minore di cinquanta, e non potrà pronunciarsi l'esclusione se non vi concorre in questo senso la maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. 59. Per la validità delle deliberazioni prese dalla Direzione si esige l'intervento almeno della metà dei membri che la compongono.

ART. 60. Si potrà alcuno dei Consiglieri farsi surrogare.

ART. 61. Qualora alcuno dei Soci venga senza sua colpa a mancare il lavoro, il Presidente di concerto colla Direzione avviseranno per quanto da loro dipende ai mezzi per trovargli un conveniente allogamento.

ART. 62. Qualunque dei Soci che venisse a stabilire la sua residenza fuori della presente città continuerà a far parte della Società purchè faccia pervenire in ciascun mese l'importo delle quote settimanali al Presidente o al Tesoriere, e nel caso di malattia faccia presentare l'opportuna domanda per la sovvenzione accompagnata da un certificato del Medico curante, confermato dal Sindaco del luogo di sua residenza o di chi ne fa le veci; ben inteso che le spese di posta e ricapito del danaro saranno a carico del Socio postulante.

ART. 63. Un elenco di tutti i Soci fondatori per ordine alfabetico sarà inserto nel regolamento, colla designazione dei membri componenti la Direzione.

ART. 64. Il presente Regolamento è posto sotto la salvaguardia delle leggi e dello Statuto che riconosce il dritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica (art. 32).

Il presente Regolamento fu approvato dalla Società degli Operai in sua adunanza generale delli 29 aprile 1849.

MESI	QUOTE		FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			
Totale			

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		


MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		


MESI	QUOTE		FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			
Totale			

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		

MESI	QUOTE	FIRMA DEL CONSIGLIERE
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		
Totale		





125

Regolamento della Società degli Operai di Pinerolo

Capitolo 1.º Scopo della Società Art.º 1.º

È instituita in Pinerolo una Società sotto il titolo di Associazione degli Operai, la quale ha per scopo l'unione la fratellanza, il mutuo soccorso e la reciproca istruzione fra loro e ogni di aiutarli e soccorrerli a vicenda per mezzo di un individuale contributo, e d'istruirli nei diritti e doveri del buon cittadino sotto la prima approvazione della legge.

Capitolo 2.º Costituzione della Società Art.º 2.º

La Società si compone essenzialmente di Operai: sono considerati Operai tutti i Cittadini che prestano la loro opera giornaliera ad un'operante professione civile o mestiere, come pure gli operanti civili o mestieri in qualità di capi che non sono però in grado di dar lavoro a più di quattro persone contemporaneamente.

Art.º 3.º

Possono far parte della Società col nome di soci onorari le principali autorità del paese e tutti indistintamente i Cittadini i quali abbiano dato prove di simpatia ed attaccamento pel benessere e miglioramento della classe operaja e concorrano a sostenere i bisogni del pagamento del contributo stabilito; essi hanno diritto d'intervenire alle adunanze della Società; ~~ma non~~

Art.º 4.º

La Società è regolata da un Consiglio d'amministrazione e d'una Direzione

Art. 5.

Gli Operai di ciascuna professione purchè siano in numero di
dieci formeranno classe ed eleggeranno fra essi un folio o
consigliere ed altro o vice-consigliere e questi consiglieri e vice
consigliere formeranno il Consiglio di Amministrazione,
e vice consiglieri hanno diritto d'intervenire alle adunanze
del Consiglio ma non avranno voce deliberativa e non in
caso d'assenza del consigliere che sono tenuti di rappresentar.
Quella classe che conti più di venti foli potrà eleggere
due consiglieri e due vice consiglieri, ~~faranno parte~~
~~dei foli onorari i quali verranno estratti in sorte~~
~~ogni sei mesi~~

Art. 6.

Qualora un'arte o mestiere contasse meno di dieci foli
si affilerà a scelta ad un'altra classe, e concorreranno
insieme ad eleggere li proprii rappresentanti al Consiglio

Art. 7.

La Direzione sarà composta di un presidente di due
vice presidenti e di due direttori: il presidente
sarà eletto in adunanza generale della società a
maggioranza di voti assoluta, nel caso che questa
non sia ottenuta si procederà al ballottaggio fra i
due che avessero riuniti maggiori voti.

Art. 8.

I due vice presidenti ed i due direttori saranno eletti dal
Consiglio nel suo seno a maggioranza relativa.

Art. 9.

Tutte le nomine si faranno a votazione segreta

Art. 10.

I membri del Consiglio della Direzione i quali mancassero
alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio
e della Direzione senza ~~legittima~~ ^{legittima} causa debitamente

giustificata incorreranno per ogni mancanza nella multa
di centesimi venticinque. Quelli poi che si rendessero assenti
per quattro sedute consecutive oltre al pagamento della multa
saranno decaduti dalla loro qualità di funzionari e di
cui sono rivestiti

Art. 11.

Qualora si trascurasse da qualche Classe di procedere alla
nomina dei loro rappresentanti sarà la medesima fatta
dal Consiglio Generale

Art. 12.

Il Presidente ed i due vice-presidenti durano in carica un anno
i Consiglieri e li Direttori si rinnovano per mesi

Art. 13.

I Membri del Consiglio e della Direzione potranno essere
rieletti una seconda volta; ad essere rieletti una
terza volta è necessario l'intervallo di un anno quanto
al presidente ed ai vice-presidenti, e di sei mesi rispetto
agli altri Membri

Art. 14.

I Direttori essendo dalla qualità di Consiglieri cessano
pure di far parte della Direzione.

Art. 15.

Le adunanze del Consiglio generale non saranno valide
se non si interviene almeno la metà dei membri votanti;
alla seconda adunanza però qualunque sia il numero
dei votanti sortiranno il loro effetto le deliberazioni
che saranno prese.

Capitolo terzo - Commissione ed esclusione dei soci

Art. 16.

Per essere ammesso a far parte della società dovrà il
postulante presentare la sua domanda in iscritto

ed anche verbalmente al fig.^o presidente che ne riferirà
al consiglio il quale delibererà a votazione segreta.
La domanda dovrà essere corredata dalle fed. di nascita
e di parità. Il nome del postulante, e colle sue proprie
indicazioni sarà scritto sopra apposita tabella nella
sala delle adunanze, e dovrà rimanervi affisso durante
quindici giorni, trascorso qual termine il presidente
mette ai voti l'ammmissione.

Art. 17.^o

Non saranno ammesse alla votazione le persone che siano
notoriamente riconosciute di una condotta equivoca ed
immorale e non godenti buona estimazione presso il
pubblico, a meno che la votazione venga richiesta
da venti soci almeno.

Art. 18.^o

Potranno essere espulsi dalla società quei soci che per
causa d'immoralità compromettero il decoro della
medesima ed in qual più vizioso modo ne turbassero
l'ordine.

Art. 19.^o

L'espulsione del socio non potrà essere pronunciata che
nell' adunanza generale della società e previa
deliberazione da prendersi a votazione segreta.

Art. 20.^o

Prima di procedere alla deliberazione sull'espulsione di un
socio dovrà questo sempre essere sentito nelle sue difese
e dovranno essere specificamente indicati i fatti su
cui si fonda la domanda d'espulsione.

Art. 21.^o

Per procedere all'espulsione di un socio sarà necessaria la
presenza di un numero di soci non minore del quarto
del numero totale dei membri componenti la società
e non potrà pronunciarsi se non alla maggioranza di
due terzi dei votanti.

Art. 22.

Non potranno in nessun caso far parte della società coloro che furono condannati a pena criminale od alla pena del carcere per furto, truffa od attentato ai costumi.

Art. 23.

I soci che per altri delitti non contemplati nell'articolo precedente incorreranno in condanne penali per più di un mese di carcere si avranno per decaduti dalla qualità di soci, ma potranno dopo scontata la pena sulla loro domanda essere riammessi, ove però la società avuto riguardo alla natura del delitto lo ritenga conveniente.

Capitolo 4.º Doveri e Diritti dei soci

Art. 24.

I soci ammessi promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di condurre una vita onesta e da buoni Cittadini.

Art. 25.

I soci effettivi possono essere eletti agli uffici di Presidente e Vice presidente. Dalle formalità di cui all'art. 24. e dalle altre prescritte dal Regolamento sono esenti quei Cittadini che avendo i requisiti voluti dall'art. 3.º passero richiesta di essere ammessi fra i soci onorari, ed avranno sottoposti a multe ed altre penali portate dal regolamento non godendo essi dei benefici effettivi della società.

Art. 26.

Il socio effettivo è tenuto a pagare un diritto d'ammissione sulle basi seguenti: 1.º Dopo anni sedici all'quarantacinque il diritto d'ammissione è di L. 1.00. - 2.º Sull' 45. anni, 60, 75. coloro che hanno oltrepassato gli anni 60 non potranno più essere ammessi a soci effettivi, continueranno però a far parte della società quelli che vi fossero ammessi.

prima di tale età senza pagare nuovo dritto d'ammissione
Art. 27.

Il Consiglio secondo le circostanze potrà autorizzare il socio
a pagare in più rate il dritto d'ammissione di cui
al n. 2. dell'articolo antecedente.

Art. 28.

La quota da corrispondersi da ciascun socio indistintamente
è fissata a lire una adun mese che dovrà pagarsi
anticipatamente, la quota sociale non potrà mai essere
ne aumentata ne diminuita.

Art. 29.

Il socio in ritardo al pagamento delle quote di due mesi
senza avere con valide ragioni giustificato alla Direzione
il suo ritardo s'intenderà escluso dal beneficio del favore
che possa ^{competergli} ~~competergli~~ per tutto il mese successivo al
pagamento delle quote arretrate.

Art. 30.

Il ritardo maggiore di tre mesi importa la decadenza
dalla qualità di socio, sempre quando il socio non
abbia proposto le sue giustificazioni alla Direzione
o non siano le medesime accettate.

Art. 31.

Il socio decaduto dalla sua qualità per ritardo del pagamento
delle quote potrà essere ^{ricambiato} ~~ricambiato~~ con due paghi nuovo
dritto d'ammissione e l'importo delle quote scadute
non anteriori a tre mesi, ma dovrà subire la sospensione
di due mesi.

Art. 32.

Ogni socio verrà munito di un libretto secondo il
modello a stabilirsi dalla Direzione sul quale debbono
essere annotati le quietanze di pagamento delle quote
mensili nel modo stabilito dal successivo articolo.

Art.º 43.º

La quota mensile verrà pagata da ciascun socio a mani del Cassiere nominato dal Consiglio, il quale farà constare del pagamento ponendo sul libretto del socio un bollo secondo il modulo che sarà approvato dalla Direzione.

Potrà anche eseguirsi il pagamento a mani del Consigliere della Classe, ma non sarà valido finché non sia ripositata dal Cassiere la debita annotazione di quietanza.

Art.º 44.º

Ogni socio preso da malattia avrà diritto dopo il terzo giorno ad un sussidio di lire una per ogni giorno che sarà stato riconosciuto inabile al lavoro.

Art.º 45.º

Il socio che cade ammalato è tenuto di farne constare nei primi tre giorni colla presentazione del certificato del medico della società controfirmato dal Consigliere della Classe, alla Direzione od all'Ufficiale da essa incaricato, in difetto s'intenderà aver rinunciato al beneficio del sussidio per tanti giorni quante ne lasci decorrere dalla conseguenza della malattia. ~~La fede del~~ La fede del medico dovrà essere rinnovata settimanalmente sotto la stessa pena.

Art.º 46.º

Il socio domiciliato fuori di questa città cadendo ammalato dovrà pria giorni cinque rendere ~~avvertita~~ avvertita la Direzione con un certificato del medico curante confermato dal sindaco del luogo indicante il giorno preciso dell'accesa malattia, oppure da un presidente di una Associazione o persona abitualmente costituita. In caso di negligenza nell'avvisare in tal tempo, la malattia non verrà riconosciuta che da giorni cinque antecedenti alla data del datone avviso; se la malattia si prolunga il socio sarà tenuto a rinnovare la fede del medico

sotto la stessa pena salvo sempre le giustificazioni
a darsi dal socio relativamente al ritardo.

Art. 38.

Le malattie provenienti dall'abuso del vino e liquori in viti
provocate dal socio non danno diritto al sussidio.

per le malattie della gola e varicella il socio non avrà
diritto al sussidio che per venti giorni.

Art. 39.

Qualora la malattia rivesta il carattere di cronico
come etipia, paralisi acuta e simili e tale venga
diagnosticata dal medico ~~chirurgo~~, per cui il socio non
possa più essere atto al lavoro avrà soltanto diritto
alla pensione ordinaria pendente lo spazio di **tre**
mesi; la società però in vista dei capitali fondi
di cui possa essere fornita potrà provvedere altrimenti
al soccorso del socio divenuto impotente al lavoro.

Art. 40.

La società provvederà pure allo stabilimento di una
cassa di riserva per sussidiare i soci resi inabili al
lavoro per vecchiaia o malattia.

Art. 41.

Tantochè sarà fondata la cassa di riserva saranno
alla medesima devolute le quote de' soci onerati.

Art. 42.

Quando venisse la società ad avere fondi sufficienti
provvederà pure alle vedove ed agli orfani
di quei soci che dopo dieci anni d'iscrizione
mancafferò alla vita, lasciandoli in istato d'indigenza
ed incapaci a provvedere sufficientemente alla
propria sussistenza.

Però fino d'ora veglierà per mezzo de' suoi
consiglieri, come padre di famiglia affinché gli
orfani ove non vengano ammessi in qualche

Stabilimento, frequentino le scuole elementari
non si abbandonino all'ozio al vagabondaggio,
e si ~~controllano~~^{conciliano} colla loro buona condotta ed
operosità l'altre finno a proprio onore
e dei fratelli operaj.

Art.º 42º

Ogni domanda di sussidio dovrà essere presentata
alla Direzione corredata dei voluti certificati
e sopra l'avviso della Direzione il presidente
autorizza il cassiere ad effettuare il pagamento
dietro presentazione di apposite vaglia

Art.º 43º

Il cassiere non effettuerà il pagamento se oltre la
firma del presidente non vedrà apposta quella
pure del controllore e del segretario

Art.º 44º

I soci non avranno diritto al sussidio ordinario
se non dopo quattro mesi della loro iscrizione.
Ai soci però stati chiamati alla leva militare
ed ai generosi partiti volontari per una
guerra nazionale, ritornando dal servizio, e
specialmente in tempo di guerra sarà sempre
computato il tempo dall'epoca della loro
ammessione a quella della chiamata alle armi
ed essi avranno subito diritto al sussidio in ogni malattia

Art.º 45º

Dopo tre mesi di malattia continua la società cessa
di corrispondere la sovvenzione giornaliera, tranne
quel termine se la malattia persiste e non sarà
dichiarata cronica il sussidio sarà ridotto alla
meta.

Art. 46.

Il socio che simulasse una malattia o la prolungasse per inerzia, o per cattiva condotta s'intenderà decaduto dal diritto di essere sovvenuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide dei suddetti casi dietro rappresentanze dei visitatori degli infermi ammesse però sempre le giustificazioni del socio.

Capitolo 5.° delle visite dei soci ammalati.

Art. 47.

Il socio ammalato è soggetto alla sorveglianza dei visitatori i quali hanno speciale incarico di accertarsi della natura e durata della malattia e dell'impotenza del socio al lavoro, sentito in proposito l'avviso del medico curante.

Art. 48.

È dovere dei soci visitarsi d'investigare lo stato dell'ammalato con recarsi al suo domicilio quando lo vedano opportuno e di riferire alla Direzione per quelle providenze che si ~~tratteranno~~^{rasponderanno} del caso nell'interesse del socio e della società.

Art. 49.

I deputati visitatori che trascureranno il loro dovere saranno multati di centesimi 50 per ogni mancanza da pagarsi nel termine che verrà prefisso dalla Direzione sotto pena di decadenza dalla qualità di socio; potranno però i visitatori nel caso d'impedimento farsi rappresentare da un altro socio col permesso del presidente e di chi ne fa le veci.

Art. 50.

Allorchè la malattia di un socio sarà riconosciuta grave la Direzione dietro richiesta del deputato visitatore e del consigliere nominerà due o più soci

per assistere il malato o tuomo di sei ore qualora esso non abbia famiglia, parenti ed amici che lo assistano. La nomina sarà fatta per ordine d'inscrizione per quante sarà possibile.

Art. 51°

Il socio che rifiutasse di assistere agli infermi sarà per la prima volta ammonito dal presidente in pubblica adunanza; la seconda volta potrà essere punito alla sospensione di un mese per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Capitolo 5° Degli onori funebri ai soci defunti

Art. 52°

La Società dispone di una somma per la quale verrà ~~dedicata~~ ~~al mezzo di apposita deliberazione in adunanza generale e questa deliberazione sarà invariabile per spese di sepoltura di ciascun socio che si renda defunto.~~

Questa somma sarà prelevata dai fondi della Società: In caso d'insufficienza di fondi ciascun socio sarà tenuto alle spese di tutti i costi per le onoranze spese di ultimo onore.

Art. 53°

Tutti i membri della Direzione e quel numero di soci che essa stimerà conveniente, rappresenteranno la Società nell'accompagnamento della salma all'estremo riposo.

La provvista dei cari sarà fatta sulla conformità convenuta dall'articolo antecedente.

Capitolo 6° Delle adunanze della Società

Art. 54°

Le Adunanze della Società sono ordinarie cioè ad

Art. 52°

La Società dispone delle spese di sepoltura di ciascun socio di

una somma che verrà deliberata in adunanza generale, e questa della somma sarà invariabile. La somma è destinata per le spese di sepoltura di ciascun socio che si renda defunto. In caso d'insufficienza di fondi ciascun socio sarà tenuto alle spese di tutti i costi per le onoranze spese di ultimo onore.

epoche determinate, e straordinarie uè ad epoche
indeterminate, le prime sono settimanali e mensurali;
le altre non hanno luogo che per affari speciali
e dietro convocazione del presidente che ne indica l'oggetto.

Art. 55.

Nelle adunanze straordinarie non può trattarsi altro
argomento che quello che ne determinò la convocazione,
ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 56.

Ogni domenica all'ora stabilita dalla Direzione si
farà adunanza del Consiglio d'amministrazione;
in essa si darà conto degli introiti e delle spese
fatte nella settimana il cui risultato verrà notato
dal segretario in apposito registro;

si procederà alle elezioni che occorreranno, si tratterà
pure nella stessa adunanza dall'ammissione di ^{nuovi} soci
soci, della condizione dei malati e delle questioni
presente sul diritto ai soccorsi; finalmente si apriranno
discussioni sopra argomenti che riguardino il vantaggio
della società, l'istruzione e la moralità.

Art. 57.

Nell'ultima domenica di luglio e nell'ultima di dicembre
di ciascun anno si farà l'adunanza semestrale della
società e se per casi imprevisti il presidente credesse
non poter essa aver luogo fisserà l'adunanza ad
un'altra domenica dandone pubblico avviso otto giorni
prima.

Art. 58.

Nelle adunanze semestrali fissate nell'art. precedente si
presenterà dalla Direzione alla società il rendiconto
di tutte le spese fatte nello scorso semestre e si
formerà un bilancio preventivo delle spese a farsi
nel semestre successivo.

Il Consiglio provvederà pure edo ne più il capo per la nomina
di un segretario, del medico-chirurgo e del Cassiere della Società
i quali se non saranno quelli già i suoi effettivi ed onorari
dovranno esserli inseriti, e ne fissarà lo stipendio.

Art. 60.

Al presidente è affidata la direzione delle adunanze,
il mantenimento dell'ordine ed il decoro della discussione.

Art. 61.

Tutti i soci hanno diritto d'intervenire alle adunanze
sia del Consiglio che della Direzione, assistere alle
deliberazioni e fare quelle approvazioni che crederanno
utili riguardo all'oggetto ^{causale} ~~causale~~ in discussione.

Art. 62.

Nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata
autorizzata dal presidente; di regola generale non dovrà
essa concedersi più di tre volte sullo stesso argomento,
salvo che il presidente creda conveniente ed utile
il concederla ulteriormente.

Art. 63.

Non si lascerà luogo a veruna discussione che tenda a
turbare l'ordine, l'armonia e la tranquillità
dell'adunanza; sarà quindi in facoltà del presidente
di togliere la parola a qualunque dei soci, sia per
troncare una inopportuna ed inutile discussione che
si mettesse in campo o perché più del dovere protratta.

Art. 64.

Durante le discussioni e deliberazioni del Consiglio o della
Direzione non potrà più alcun socio che non ne
faccia parte proporre alcuna osservazione né in nessun
modo incagliarne le operazioni, ma dovrà appressarsi
uno stretto silenzio.

Art.º 64.º

Nella sala delle adunanze dovrà sempre regnare il rispetto all'ordine ed al decoro della società.
Non potrà introdursi nella sala delle adunanze alcuna persona estranea alla società senza il permesso ed invito del presidente.

Art.º 65.º

Chimunque nelle adunanze si permettesse di turbare l'ordine o la tranquillità fin causando rumori o facendo segni di disapprovazione ed in qual altra sia guisa farà per la prima volta chiamato all'ordine dal presidente ed in caso di recidiva per parte del socio il presidente lo inviterà ad uscir dalla sala sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di socio, salvo sempre a questi il diritto di fare le sue giustificazioni sulle quali dovrà essere statuito dal Consiglio.

Capitolo 7.º Della Direzione

Art.º 66.º

L'ufficio della Direzione di mandare ad esecuzione le deliberazioni prese dal Consiglio generale, di provvedere alla distribuzione dei soccorsi alli soci ammalati di sopraintendere a tutti gli affari riguardanti la società e di amministrare gli interessi sociali coll'obbligo però di riferirne al Consiglio in ogni tornata e di esercitare per mezzo de' suoi membri la necessaria vigilanza su tutti gli impiegati della società, esigere dal Cassiere il rendiconto delle somme versate o dovute alla cassa sociale e dell'impiego fattone.

Deverà pure far compilare il bilancio preventivo e consuntivo della società per presentarlo al Consiglio generale d'amministrazione ne modi

e tempi che saranno da questi determinate.

Art. 67.

Provvederà per turno alla nomina di quattro deputati
visitatori per le visite ai soci ammalati, i quali
durano in carica giorni otto; darà inoltre tutte
quelle disposizioni d'ufficio e di segretaria che saranno
state deliberate dal Consiglio per la tenuta della
cassa dei registri e della contabilità.

Art. 68.

In ogni caso dubbio sul diritto di qualche socio al sussidio
la Direzione dovrà riferirne al Consiglio, purché
ci sia urgenza, in qual caso potrà accordare
temporaneamente il sussidio ove creda esser
il caso con obbligo di riferirne al Consiglio alla
prima adunanza, per la continuazione del medesimo.

Capitolo 4.º Del presidente.

Art. 69.

Il presidente presiederà le adunanze del Consiglio
e della Direzione, farà le proposizioni che credesi
utili e convenienti nell'interesse della società;
firmerà i biglietti o vaglia di soccorso come pure
i mandati di pagamento per le altre spese sociali
che siano approvate dalla Direzione.

Art. 70.

Si farà render conto ogni domenica dal Cassiere
di tutte le somme esatte nel corso della settimana
e dell'ammontare disponibile e veglierà a che
si paghi il debito versamento nella cassa di
risparmio dei fondi sopravanzi e ricorrendo
qualche mancanza di conseguenza ne riferirà alla
Direzione la quale provvederà al di lui rimpiazzo.

Art.º 71º

Dovrà pure il presidente rassegnare alla Direzione una nota esatta dei fessosi ordinati e distribuiti e delle spese fatte durante la settimana per conto della società, il cui risultamento sarà consegnato in apposito registro.

Art.º 72º

Il presidente non potrà fare alcuna spesa senza l'approvazione della Direzione salvo nei casi d'urgenza in cui dovrà la spesa essere giustificata alla prima adunanza della medesima.

Art.º 73º

Qualora la Direzione venga a riconoscer cheiasi dal presidente fatta qualche spesa di riguardo non stata approvata od abbia commessa qualche mancanza capace a comprometter l'interesse od il decoro della società potrà proporre al Consiglio la surrogazione del medesimo ed aver l'uso anche la di lui decadenza dalla qualità di socio.

La stessa disposizione è applicabile per le mancanze degli altri funzionari.

Le mancanze di qualunque dei funzionari potranno anche essere denunciate da ognuno dei soci al Consiglio per le sue providenze, ma la denuncia dovrà essere appoggiata da dieci soci almeno.

Art.º 74º

In mancanza del presidente uno dei vice-presidenti ne farà le veci.

Il primo vice-presidente disimpegnerà l'ufficio di Controllore generale dovrà perciò ~~rispondere~~ visitare e registrare tutti li vaglia per li fessosi.

come tutti li mandati di pagamento per le altre
pezze della società unite alle rispettive note ed
offerarsi se corrispondano alle note annesse.

Registrerà pure in apposito libro il risultato del
rendiconto delle pezze che verrà dato dal presidente
in ogni domenica, come pure quello dei pagamenti
eseguiti dal Cassiere e lo stato di cassa settimanale.

Li libri e registri del controllo saranno visi e trasparenti
nelle adunanze della Direzione e della società,
ovvero ognuno de' soci che lo desidera possa prenderne
visione e riconoscere lo stato dei fondi sociali.

Sarà ^{ufficio} ufficio del secondo Vicepresidente di esigere
le quote dei soci scadute e di farne il pronto
versamento nelle mani del Cassiere.

Capitolo 10.º Del segretario

Art.º 75.º

Sarà ufficio del segretario di tenere i registri d'iscrizione
di farne un elenco per ordine alfabetico da
tenersi affisso nelle sale delle adunanze, che
dovrà rinnovarsi ogni trimestre,

Di redigere i verbali delle sedute del Consiglio
e della Direzione sia ordinaria che straordinaria
e di adempire ad ogni altra incumbenza che
possa venirgli affidata; E' incaricato della custodia
dei libri caste e titoli sociali e di tenere la
contabilità della società; Contrappone tutti gli
atti emanati dalla Direzione e dalla società non
che i mandati di pagamento.

Art.º 76.º

Dovrà tenere un registro in cui annoterà tutti
li vaglia di soccorso, e mandati di pagamento
spediti nel corso d'ogni settimana e lo stato di
cassa settimanale.

Art. 77°

La prima Domenica di ogni mese presenterà il rendiconto d'entrata ed uscita del mese antecedente; annovererà tutti li suoi morosi nel pagamento delle quote e dovrà per estratto affiggere il risultate del resoconto nella sala per storma dei soci; Ogni trimestre darà il conto recapitolato su ciascun mese ed ogni anno il rendiconto generale recapitolato sul rendiconto trimestrale.

Capitolo 11.° Dell'impegno del danaro sociale e del Cassiere

Art. 78°

Le somme che si riscuotono mensilmente ed anche settimanalmente saranno versate dal Cassiere, o da chi ne può le voci nella cassa di risparmio.

Art. 79°

Il Cassiere sarà autorizzato a ritirare presso di se la somma di lire cinquanta per pagare li soci o i ordinati.

Art. 80°

Nel caso che la detta somma non fosse sufficiente per la sovvenzione settimanale e sia perciò necessario di ritirare dei fondi della cassa di risparmio sulla rappresentanza del Cassiere il Consiglio autorizzerà il presidente a ritirare dalla cassa di risparmio quella somma che si ravviserà necessaria per provveder alla occorrenza.

Art. 81°

Qualora non potesse aver luogo l'impegno del danaro nella cassa di risparmio sarà convertito in acquisto di cedole sullo stato, o del prestito municipale di questa città.

potrà tuttavia la Società in generale adunanza stabilire altro modo d'impegno di fondi che si ravvisasse più utile e conveniente nell'interesse della Società purché più garantito con sicure cautele.

Art.º 42.º

Non potranno convertirsi i fondi sociali in altri usi non previsti dal presente Regolamento. I contraventori oltre ad essere responsabili delle conseguenze saranno decaduti per sempre dalla qualità di soci.

Art.º 43.º

Il Cassiere tiene la contabilità della Società;

È depositario dei fondi, riceve le quote dei soci ed il danaro altrimenti spettante alla Società paga li soccorsi accordati e versa il danaro sopravanzante nella cassa di risparmio, forma un registro in cui annota tutti i vaglia di soccorso e mandati di pagamento prelevati nel corso della settimana e lo stato di cassa settimanale come pure il numero dei soci che saldarono le loro quote ed alla fine del mese farà un elenco di quelli che non hanno saldato le loro quote col computo della somma totale non riscossa nel mese.

Art.º 44.º

Il Cassiere potrà essere sottoposto a fornire una cauzione nella somma che verrà determinata dalla Direzione. Egli dovrà assoggettarsi a quel controllo che la Direzione crederà d'introdurre.

Art.º 45.º

Il Cassiere non potrà ritenere presso di sé una somma maggiore di quella stabilita dall'art.º 79 per pagare i soccorsi settimanali ed altre spese occorrenti.

Capitolo 12.° Doveri dei Consiglieri
Art. 66.°

5) Consiglieri e viceconsiglieri oltre all'obbligo d'intervenire alle adunanze del Consiglio sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che può riguardare la condizione dei soci della ~~loro~~ ^{loro} classe; Essi debbono informarsi delle malattie cui i soci possono andar soggetti e promuovere dalla Direzione le provvidenze opportune per sollevarli, adempiranno inoltre a tutte le altre incumbenze che verranno determinate dal Consiglio e specialmente a quelle già approvate dalla Società in sua adunanza delli 11 febbrajo 1853. che s'intendono far parte integrante del presente Regolamento.

Capitolo 13.° Del Giuro
Art. 67.°

In ordine alle differenze che possono sorgere tra i soci si osservaranno le norme prescritte dal Regolamento approvato dal Congresso Generale di Genova il quale sarà stampato unitamente al presente.

Del Censore
Art. 68.°

La Società nominerà ove lo creda conveniente ed utile un Censore la cui principal cura sarà di vegliare costantemente, e di adoperarsi acciò tanto i Regolamenti quanto le proprie deliberazioni si eseguiscono con tutta la precisione; ed in quale oggetto interviene a tutte le adunanze della Direzione e del Consiglio Generale, ed emette il suo parere su tutti gli oggetti posti in deliberazione; esso potrà essere scelto anche fra i soci onorari.

Diposizioni Generali

Art. 39.

Il socio il quale stabilisca fuori di questa città e dove non esista una società consorella alla quale possa essere ospitato in virtù del patto di reciproco trattamento continuerà a far parte della società ^{conchè} ~~con~~ avvisi il presidente del cambiamento di residenza, soliti regolamenti e mensilmente al pagamento del contributo ed in caso di malattia si unifornerà al prescritto dell'art. 36. ha però di trasmissione sia del danaro che dei voluti ricambi e di corrispondenza e a carico del socio.

Art. 40.

Il regolamento dopo l'approvazione non potrà essere rivocato o derogato in tutto od in parte fuorchè per deliberazione presa in apposita generale adunanza dell'intera società a due terzi dei votanti e dietro proposta del consiglio; ciò però non potrà aver luogo che una volta all'anno.

Art. 41.

Qualunque deliberazione presa dal consiglio o dalla Direzione ed anche dall'intera società contraria alle disposizioni del regolamento sarà nulla di pieno diritto e non potrà obbligare alcun socio.

Art. 42.

La società in vista dei grandi vantaggi che nascono dall'incremento dell'affiliazione e dal ravvicinamento degli operai fra di loro darà opera a promuovere ed istituire un congresso provinciale delle società operaie della provincia, nello scopo di stringere vicinissimi i vincoli di concordia e fratellanza fra le diverse società e meglio provvedere al comune interesse.

Art. 43.

Qualunque contestazione diretta ad evocare la società o per essa il consiglio, o la Direzione od anche un

St
all'90
Qualora alcune dei soci vengono senza tua colpa a mancare di lavoro
si prescrive di concertarsi colla Direzione accortamente per quando da loro dipenda
o meglio per trovarli un convenientemente allogamento.

Socio semplicemente in giudizio per affari relativi
alla società è rigorosamente proibita, ed i contraventori
faranno ipso facto decaduti dalla qualità di socio
senza che possano più aver riamessi.

Art. 95.

Il socio escluso per qualunque causa non conserva alcun
diritto ad indennità o ripetizione per le quote sottoscritte.

Art. 96.

La società riserva il diritto di ^{adottare} in qualunque
tempo tutti quei miglioramenti che verranno suggeriti
dal Congresso Generale e che saranno riconosciuti utili
nel di lei interesse.

Art. 97.

Ogni qual volta occorra di mandare qualche deputazione
fuori della sede della società sarà la medesima nominata
dal Congresso Generale a maggioranza relativa di voti, e le
spese di viaggio per li deputati saranno a carico
della società.

Art. 98.

L'elenco dei soci fondatori sarà pure inserito nel presente regolamento
come pure il decreto Reale col quale venne approvata
questa società.

Art. 99.

Dal giorno in cui andrà in osservanza il presente regolamento
s'intenderà derogato al regolamento anteriore, come pure
ad ogni disposizione sanita dalle precedenti deliberazioni
della società salvo il disposto dall'art. 86.

Art. 100.

La società riammetterà volentieri nel suo seno quelli che già avendo fatto
parte della medesima se ne fossero resi dimissionari anzichè loro dimissioni
essi non pagassero alcun diritto d'ammessione, e loro sarà computato il
tempo anteriore della dimissione però colla sospensione di giorni
quindici in quanto al diritto ai suffragi: purchè la domanda
sia proposita ^{entro due mesi} ~~prima~~ ^{dal giorno} ~~della~~ ^{di} ~~partire~~ ^{dal} ~~1^o~~
Genajo 1884. ~~del corrente anno 1884.~~

Il presente Regolamento essendo stato approvato ad unanimità nella seduta del 21 Settembre ultimo passato, si manda alla luce per mezzo della pubblica stampa.

Venerdì il 21 Settembre 1856

Per la Direzione Sociale

Il Presidente

Breggio Matteo

Il Segretario.

B. Claudia, Cauro

